

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO

di **terreni per pascolo** appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale regionale, siti in località Petroio – La Fornacina nel comune di Londa (FI) nel complesso forestale regionale di Rincine secondo quanto previsto dal Progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, di cui l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è partner beneficiario (Direttiva di Giunta dell'UCVV n. 25 del 05/06/2018);

Con il presente atto, in ottemperanza:

- alla Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. ___ del _____ divenuta esecutiva a termini di legge il giorno ____ dell'anno ____ del mese di _____;
- Il Dott. Manuel Rodolfo Colom nato a Città del Guatemala il 14/02/70, residente per la carica pressola Sede dell'Ente in Rufina - Via XXV Aprile n° 10, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, codice fiscale 06096360489 d'ora in avanti indicata come "Ente",

concede in uso

al Sig. _____ nato a _____ () il ___/___/___ e residente nel Comune di _____ () - Via _____, __ - C.F. _____ - in qualità di Legale Rappresentante dell'_____ CF/P.I. _____ d'ora in avanti indicato come "Concessionario", **terreni agrari, da adibire a pascolo**, appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale delegato, siti in Comune di Londa (FI);

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 1. – Oggetto della concessione

Terreni pascolivi di superficie complessiva **17,38 ha** appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale delegato, siti in loc. Petroio – La Fornacina in Comune di Londa (FI), nel complesso forestale di Rincine e individuati catastalmente al Foglio n. 19 part. 16; Foglio 20 part. 5-11-15-16-18-21-22-23-24-25; Foglio 14 part. 16; Foglio 19 part. 16. I beni sono concessi in uso nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2. – Finalità della concessione

I terreni, come contraddistinti al precedente art. 1, sono concessi in uso al concessionario per essere utilizzati come pascolo nell'ambito del Progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, di cui l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è partner beneficiario, in accordo con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/00 e s.m.i. con particolare riferimento alla lettera e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna; f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate; h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco; i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse; l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse e secondo quanto disposto dal Piano di Gestione del complesso forestale di Rincine e quanto riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere data di sottoscrizione del presente atto e avrà termine quindi il _____. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il Concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione del bene anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4 - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni individuati all'art. 1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ritenendoli idonei agli scopi della presente concessione, e si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario si impegna, nell'usufruire dei beni concessi, ad osservare ed a

far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente la Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscane e l'Ente gestore da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e/o cose per la mancata osservanza degli stessi. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna ed è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il diritto di accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento):

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione, al netto degli interventi attuati dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nell'ambito del Progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio per il ripristino e il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat 5130 tipologia entro cui ricade il pascolo oggetto della presente concessione. Tali interventi riguardano il ripristino ed il miglioramento delle aree invase da arbusti e rinnovazione forestale (Azione C1) e costruzione di infrastrutture di supporto all'attività pastorale (Azione C3). Le migliorie e/o innovazioni eseguite dal concessionario che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte

del Concessionario, eseguite direttamente dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente, potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita al termine della concessione non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (art. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base a prezzario ufficiale.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005). Il Concessionario è altresì obbligato:

2) a svolgere sui terreni concessi attività zootecnica con effettiva presenza di animali al pascolo secondo quanto dichiarato nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione soprattutto in relazione a:

- numero di capi;
- modalità di esercizio del pascolo;
- tipologia di animali da immettere al pascolo (bovini, equini, ovi-caprini);

L'Ente concedente si riserva comunque la possibilità di limitare il pascolo qualora

si verificano

o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli.

3) a rispettare il carico del pascolo ammissibile che sarà definito dal Piano di Pascolamento previsto dal Progetto Life ShepForBio; fino alla redazione dello stesso, in via cautelativa, a non ammettere al pascolo più di 0,8 UBA per ettaro;

4) a dare la propria disponibilità per la partecipazione a riunioni, conferenze e momenti di formazione esplicitamente dedicati, nell'ambito del Progetto Life ShepForBio, alle aziende agricole ed ai concessionari dei pascoli;

5) a partecipare alle seguenti attività previste dal progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio precedentemente richiamato:

- Azione C5: partecipazione alla formazione della scuola per pastori, in relazione alle necessità dell'azienda rispetto agli argomenti trattati; orientativamente nella misura di una giornata all'anno dimostrativa sulla gestione degli animali al pascolo;

- Azione C3: applicazione del Piano Pastorale elaborato nell'ambito del Progetto, non appena questo sarà disponibile;

6) alla manutenzione delle recinzioni esistenti (sostituzione di pali, ripristino di tratti di rete e filo ecc.), degli abbeveratoi e di ogni altra infrastruttura connessa all'esercizio del pascolo presente all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, come anche delle infrastrutture e attrezzature che saranno realizzate/acquistate nel corso dell'esecuzione degli interventi attuati dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve nell'ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio precedentemente richiamato, e che verranno concesse in uso al concessionario con atto formale;

7) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel Piano di Gestione del complesso forestale regionale di Rincine. In tal caso il Concessionario a propria cura e spese dovrà eseguire a carico di terreni, colture, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure culturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali e nel rispetto della normativa vigente e di tutti gli atti autorizzativi emessi dagli enti competenti. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità e nel ripristino per danni dovuti sia al calpestio del bestiame, sia ad eventi meteorici, sia ad eventi meccanici per il passaggio dei mezzi agricoli.

8) ad utilizzare le superfici boscate esclusivamente per il pascolamento del soprassuolo erbaceo là dove tale operazione non pregiudichi lo stato dell'area boscata sia per gli aspetti idrogeologici che vegetazionali e comunque nel rispetto di quanto previsto

dalla L.R. 39/00 e s.m.i. Tali superfici, alla fine del pascolo, dovranno essere ripulite al fine di mantenere l'equilibrio fra le specie vegetali pabulari e le infestanti. Resta inteso quindi che il soprassuolo boschivo rimane nelle disponibilità dell'Ente gestore il quale effettuerà le eventuali utilizzazioni forestali in base a quanto previsto dal Piano di Gestione del complesso ed al proprio regolamento interno.

- 9) ad attenersi a quanto stabilito dal "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al transito dei veicoli a motore su strade e piste forestali del P.A.F." dell'Ente ed è responsabile della corretta applicazione di tali norme anche nei confronti di eventuali ditte incaricate di particolari lavori, le cui modalità di accesso con automezzi dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente.
- 10) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
- 11) a pagare il canone annuo di concessione.
- 12) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6 – Permessi e nullaosta

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso del bene all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività agricolo/zootecnica.

Art. 7 - Canone di Concessione ed oneri tributari

Il canone di concessione annuo è stabilito in € __, __ (_____/00). Il suddetto canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente. Il canone così rivalutato costituirà base imponibile per l'anno successivo. L'importo annuo del canone dovrà essere versato in unica rata anticipata, entro il 30 aprile di ogni anno, mediante modalità PagoPA collegandosi al seguente link: <https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/pagamento-canone-concessione-immobili-pafr> e spuntando la causale "*pagamento concessione pluriennale nei complessi forestali Rincine ecc.*".

E' fatta salva la facoltà dell'Ente di modificare il canone in relazione alla modifica o sostituzione dell'attuale disciplina regolamentare. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravano sul bene in concessione

saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 8 - Cauzioni.

Il Concessionario dovrà costituire, a garanzia delle obbligazioni del presente atto e di eventuali danni dovuti a cattiva conduzione, un deposito cauzionale infruttifero, di durata pari alla durata della concessione più sei mesi a favore dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve per una cifra pari a 6 mensilità del canone, pari ad € ____, __. Il deposito cauzionale può essere costituito anche tramite polizza fideiussoria od assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

Art. 9. Assicurazione.

Il concessionario ha costituito e fornito apposita copia all'Unione dei Comuni, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, di polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione, di durata pari alla durata della concessione, a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Allegato n.....). Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente gestore copia della quietanza di pagamento per l'annualità successiva, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione.

Art. 10 - Divieti.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di sub-concedere a terzi l'uso parziale o totale dei beni concessi, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al Concessionario di consentire e/o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 11 - Revoca della concessione.

La concessione può essere revocata quando a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità al vincolo di destinazione ed alle finalità per il quale è stato concesso, o il

concessionario ne faccia un uso irregolare non conforme alle finalità della presente concessione;

- il concessionario abbia sub-concesso a terzi in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, i beni oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 11;
- il concessionario abbia costituito o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone e degli oneri accessori nei termini stabiliti nonostante apposito sollecito;
- il concessionario non esegua gli interventi e/o non rispetti le condizioni prescritte negli artt. 2, 4, 5, 6,7, 10;
- qualora vengano a mancare per il Concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la presente concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e assicurazione;
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione alla Unione

dei Comuni Valdarno Valdisieve.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

La "U.C.V.V." si riserva la facoltà di revocare il presente atto qualora lo stesso non sia più corrispondente alle finalità di gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale o nel caso di sopravvenuto interesse pubblico senza che per tale fatto il Concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Tale intenzione verrà notificata con preavviso di mesi sei al Concessionario che dovrà riconsegnare il bene nei modi e nei tempi indicati.

Art. 12 - Rinuncia

E' data facoltà al Concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza con un preavviso di mesi sei (6) da notificare per iscritto all'Ente tramite raccomandata AR o PEC. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di non procedere

alla restituzione della cauzione depositata a garanzia degli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 13 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 14 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 15. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio in _____ (___), Via _____, _____.

Art. 16– Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, gli usi e le consuetudini.

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante della presente scrittura:

- l'allegato: Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato dal concessionario
- l'allegatocauzione
- l'allegatoassicurazione

Che non si allegano ma che sono depositati agli atti dell'Ufficio Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale dell'UCVV:

Art. 18 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi

trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Il presente atto, redatto in due copie originali, occupa n. 8 pagine intere.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione

Rufina, lì _____

Dr. Agr. Manuel Rodolfo Colom _____

Sig. _____